



Comune di Agliè

PROVINCIA DI TORINO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11

OGGETTO :

RIDUZIONE COSTO DEL GASOLIO E GPL IMPIEGATO IN PARTICOLARI ZONE GEOGRAFICHE. DECRETO 20/12/2012 RECANTE REVISIONE DEL DECRETO 09/03/1999. DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilatreddici**, addì **due**, del mese di **maggio**, alle ore **21** e minuti **00**, presso **SALA MUNICIPALE**, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GIANOTTI Edi	SINDACO	X	
ROSTAGNO Alberto	CONSIGLIERE	X	
SCAVARDA Armando	CONSIGLIERE	X	
SUCCIO Marco	CONSIGLIERE	X	
PELISSERO Dario	CONSIGLIERE	X	
MUZZOLINI Manuela	CONSIGLIERE	X	
GALLINATI Danilo	CONSIGLIERE	X	
OBERTO Cristian	CONSIGLIERE	X	
MARTINETTO Valeria	CONSIGLIERE	X	
ACQUADRO Walfer	CONSIGLIERE	X	
PAGLIA Gian Carlo	CONSIGLIERE	X	
CHIVINO Stefania	CONSIGLIERE	X	
MICHELA Marco	CONSIGLIERE	X	

Totale 13

Assume la presidenza la GIANOTTI Edi - Sindaco

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Gianpiero ZANOLO

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA: DELIBERA

Oggetto: **RIDUZIONE COSTO DEL GASOLIO E GPL IMPIEGATO IN PARTICOLARI ZONE GEOGRAFICHE. DECRETO 20/12/2012 RECANTE REVISIONE DEL DECRETO 09/03/1999. DETERMINAZIONI.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE E RICHIAMATE le disposizioni legislative che si sono susseguite negli anni in merito all'oggetto della presente deliberazione, ed in particolare:

- la L. n. 488/99 art. 12, c. 4 e s.m.i. ;
- il DPR 412/1993;
- l'art. 17 del D.L. 24.6.2003 n. 147 convertito in Legge n. 200/2003;
- la Legge 289/2002 (Finanziaria 2003) art. 21 c.3 di proroga fino al 30.06.2003 delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.L. 356/2001, convertito in L. 418/2001;
- la Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), art. 1 comma 240, nonché la Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 1/V datata 2.01.2008 che testualmente recita: "a partire dal 1° gennaio 2008 non trova applicazione la riduzione di prezzo – introdotta con l'art. 13, comma 2, della Legge 28.12.2001, n. 448 – per il gasolio e il GPL impiegati come combustibile per riscaldamento nelle parti di territorio comunale, individuate da apposita delibera del Consiglio Comunale, appartenenti a frazioni parzialmente non metanizzate, di Comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del presidente della Repubblica 26.8.1993, n. 412";
- la legge 191 del 23/12/2009 (Finanziaria anno 2010) dove si evince il mancato richiamo all'art.13, C.2, della Legge 23/12/2001 n. 448 e di conseguenza l'esecuzione dell'applicazione della riduzione di prezzo alle frazioni parzialmente non metanizzate "porzioni edificate comprese nel centro abitato ove ha sede la Casa Comunale anche se le stesse sono state individuate dalle delibere consiliari come "non metanizzate";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.62 del 27/11/2009;
- la nota dell'Agenzia delle Dogane n. 41017 del 12/04/2010 ad oggetto: "Esatta applicazione dell'art.8, c.10, lett. c) L. 23/12/1998 n. 448 modificata dall'art. 12, c. 4 L. 23/12/1999 n. 488" che testualmente recita: "il beneficio fiscale di cui trattasi risulta applicabile ai quantitativi dei combustibili(gasolio e GPL) impiegati nelle porzioni edificate (omissis) non metanizzate, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitativo ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse (omissis). Restano invece escluse le porzioni edificate situate all'interno del centro abitato dove è ubicata la casa comunale, anche se le stesse sono state individuate dalle delibere consiliari come non metanizzate";
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20/12/2012 pubblicato nella G.U. n. 57 dell'8/3/2013;

DATO ATTO che il Comune di Agliè ai sensi di quanto disposto con DPR 26.8.1993 n. 412 art. 2 e allegato A, è comune ricadente nella zona climatica E;

DATO INOLTRE ATTO che esistono sul territorio comunale, il cui capoluogo è metanizzato, frazioni ed aree periferiche non metanizzate e più precisamente:

PROPOSTA: DELIBERA

- Frazione Santa Maria, frazione Madonna delle Grazie, frazione San Grato, Cascine Gerbola, Cascine Ricco, Cascine Luisetta, Cascine Malesina (e altre cascine confinanti), c.ne Angeli; Cascine Chiumini, Cascine Baione, Cascine Pollino e Bassinas;
- A Nord di Corso Cavour (ad eccezione delle case fronteggianti C.so Cavour) fino all'incrocio con Via Belvedere; a Est della S.P. 41 e a Sud della S.P. 41 fino all'incrocio della S.P. per Feletto;
- All'interno del centro abitato: Via della Gula, Strada Pollino, Via Setificio da Piazza Setificio a S.P. 52, Via Belvedere da n. 15 sul lato sinistro e 24 sul lato destro, all'incrocio con la S.P. 41; Via Meleto per tutta la sua estensione;

DATO ATTO che ai fini dell'applicazione della riduzione del costo del gasolio e GPL la porzione edificata non metanizzata ubicata, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, comprende le seguenti zone:

- ❖ Frazioni: S.Maria, Madonna delle Grazie, S. Grato;
- ❖ Case sparse: Cascine Gerbola, Ricco, Luisetta, Malesina e altre confinanti, Angeli, Chiumini, Baione, Pollino, Bassinas;

DATO ATTO che tutte le altre zone non metanizzate (già individuate con deliberazione CC. n.62 del 27/11/2009) di seguito riportate, sono da considerarsi situate all'interno del centro abitato e pertanto escluse dai benefici economici di che trattasi:

- A Nord di Corso Cavour (ad eccezione delle case fronteggianti C.so Cavour) fino all'incrocio con Via Belvedere;
- Ad Est della S.P. 41 e a Sud della S.P. 41 fino all'incrocio della S.P. per Feletto;
- Via della Gula, Strada Pollino, Via Setificio da Piazza Setificio a S.P. 52, Via Belvedere da n.15 sul lato sinistro e n. 24 sul lato destro, all'incrocio con la S.P. 41;
- Via Meleto per tutta la sua estensione;

RITENUTO dover adottare la presente deliberazione al fine di permettere ai cittadini alla diesi di poter usufruire laddove possibile degli sconti di cui trattasi, nel rispetto della normativa vigente;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio tecnico ai sensi del TU 267/00 dandosi atto che non è stato espresso parere di regolarità contabile in quanto l'atto non produce riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economica e finanziaria;

Posta ai voti palesi la proposta di deliberazione che ha dato il seguente risultato:

➤ Presenti: n. 13; – Votanti: n. 13; - Favorevoli: n. 13;

Visto l'esito della votazione

D E L I B E R A

1. Di dare atto che esistono sul territorio comunale, il cui capoluogo è metanizzato, frazioni ed aree periferiche non metanizzate e più precisamente:

- Frazione Santa Maria, Frazione Madonna delle Grazie, Frazione San Grato, Cascine Gerbola, Cascine Ricco, Cascine Luisetta, Cascine Malesina (e altre cascine

PROPOSTA: DELIBERA

confinanti), Cascine Angeli; Cascine Chiumini, Cascine Baione, Cascine Pollino e Basinas;

- A Nord di Corso Cavour (ad eccezione delle case fronteggianti C.so Cavour) fino all'incrocio con Via Belvedere; a Est della S.P. 41 e a Sud della S.P. 41 fino all'incrocio della S.P. per Feletto;
 - All'interno del centro abitato: Via della Gula, Strada Pollino, Via Setificio da Piazza Setificio a S.P. 52, Via Belvedere da n. 15 sul lato sinistro e 24 sul lato destro, all'incrocio con la S.P. 41; Via Meleto per tutta la sua estensione.
2. Di dare atto , così come comunicato dall'Agenzia delle Dogane, Circolare RU 41107 del 12/04/2010, ai sensi della Finanziaria 2010, che il beneficio fiscale di cui trattasi risulta applicabile ai quantitativi dei combustibili (gasolio e GPL) impiegati nelle porzioni edificate non metanizzate, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse e che restano invece escluse le porzioni edificate situate all'interno del centro abitato dove è ubicata la casa comunale, anche se le stesse sono state individuate dalle delibere consiliari come non metanizzate;
3. Di dare atto che ai fini dell'applicazione della riduzione del costo del gasolio e GPL la porzione edificata non metanizzata ubicata, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, comprende le seguenti zone:
- ❖ Frazioni: S.Maria , Madonna delle Grazie, S. Grato;
 - ❖ Case sparse: Cascine Gerbola, Ricco, Luisetta, Malesina e altre confinanti, Angeli, Chiumini, Baione, Pollino, Bassinas;
4. Di dare atto che tutte le altre zone non metanizzate di seguito riportate, sono da considerarsi situate all'interno del centro abitato e pertanto escluse dai benefici economici di che trattasi:
- A Nord di Corso Cavour (ad eccezione delle case fronteggianti C.so Cavour) fino all'incrocio con Via Belvedere;
 - Ad Est della S.P. 41 e a Sud della S.P. 41 fino all'incrocio della S.P. per Feletto;
 - Via della Gula, Strada Pollino, Via Setificio da Piazza Setificio a S.P. 52, Via Belvedere da n.15 sul lato sinistro e n. 24 sul lato destro, all'incrocio con la S.P. 41;
 - Via Meleto per tutta la sua estensione;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito di apposita e separata votazione palese che ha sortito l'unanimità dei consensi favorevoli

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PROPOSTA: DELIBERA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GIANOTTI Edi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gianpiero ZANOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal - 9 MAG, 2013

il - 9 MAG, 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gianpiero ZANOLO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data **2/05/2013**

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

☒ Perchè dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

il - 9 MAG, 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gianpiero ZANOLO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

il - 9 MAG, 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianpiero ZANOLO

PROPOSTA: DELIBERA